

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.

Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Guasto:	ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
Incidente:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione del proprio stato di salute, constatato da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta:	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia Preesistente:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
Mondo:	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance
Veicolo:	le automobili, i motoveicoli, i caravan, i rimorchi o le roulotte, ad uso privato di peso complessivo a 35 q.li, di proprietà dell'Assicurato (escluso noleggio), conformi alla legge e che abbiano sostenuto i controlli tecnici obbligatori.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

CONDIZIONI COMUNI

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per "Annullamento Biglietteria Anek Lines"

- dal momento della prenotazione e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con l'utilizzo del primo servizio convenuto ovvero con l'imbarco a bordo delle navi Anek Lines.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per "Bagaglio" - "Assistenza alla Persona" - Assistenza al Veicolo"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il viaggio dalla propria residenza per raggiungere il porto di imbarco per la fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio (viaggio di andata), purché il viaggio abbia durata massima di 48 ore, e terminano al momento del rientro alla residenza dopo il completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista (massima durata del percorso di rientro alla residenza 48 ore);
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari per il periodo compreso nelle date di partenza/ritorno così come previste nella biglietteria Anek Lines ma, comunque, per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie;
- limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge Italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie):

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Biglietteria" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

1. ANNULLAMENTO BIGLIETTERIA ANEK LINES

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale, nel limite della percentuale di cui all'art. 1.4 comma a), applicata contrattualmente da ANEK LINES, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse portuali ed i visti, per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all'Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- a tutti i suoi familiari;
- a uno dei compagni di viaggio.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto se l'annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni;
- con la deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 25,82 per persona per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non compete la qualifica di Assicurato.

1.4 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento:

- a) fino alla concorrenza delle penali effettive applicate da Anek Lines ma, comunque, nel limite massimo degli importi derivanti dall'applicazione della seguente scaletta:
 - nessuna penale in caso di notifica pervenuta sino a 30 giorni prima della data di partenza indicata sul biglietto;
 - 20% del prezzo del biglietto in caso di notifica pervenuta fino a 14 giorni prima della data di partenza indicata sul biglietto;
 - 50% del prezzo del biglietto in caso di notifica pervenuta sino a 24 ore prima della partenza indicata sul biglietto;
 - 100% in caso di notifica pervenuta nelle 24 ore prima della data di partenza o in caso di mancata presentazione all'imbarco;

In caso di malattia od infortunio è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

1.5 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato
- b) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

1.6 Capitale massimo assicurabile

Il capitale massimo assicurabile è di € 1.000,00 per persona con un limite massimo di € 10.000,00 per pratica.

2. BAGAGLIO

2.1. Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto,
- scippo,
- rapina,

del bagaglio personale.

2.2 Esclusioni (ad integrazione delle "esclusioni comuni" di cui all'art.5)

La garanzia non è operante per i danni:

- a) derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- b) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- d) denaro in ogni sua forma;
- e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smarphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio..

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
- b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.
La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) invio gratuito di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
- c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato (vedi anche art. 3.2 comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
 - ricovero ospedaliero;
 - intervento chirurgico;
 - onorari medici;
 - spese farmaceutiche sostenute in seguito a prescrizione medica;
 - spese ospedaliere in genere;
 - cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 105,00 per persona;
 - per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 520,00.

I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE della franchigia di € 51,00 per sinistro.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso.

La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.050,00 per evento;

- i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;
- m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
- n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) reperimento ed invio di medicinali urgenti, irrimediabili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 520,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle "esclusioni comuni" di cui all'art.5)

La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di una delle prestazioni di assistenza previste.
Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
- b) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
- c) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- d) espianati e/o trapianti di organi;
- e) cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- f) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
- g) cure riabilitative;
- h) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- i) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio
- j) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- k) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- l) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- m) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- n) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;

- o) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

3.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del certificato assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g), potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. ASSISTENZA AL VEICOLO

4.1 Oggetto

4.1.1 Auto e Moto – guasto od incidente

Allianz Global Assistance, in caso di guasto od incidente del veicolo, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) soccorso stradale tenendo a proprio carico le spese di traino all'officina più vicina o di riparazione sul posto dell'evento (ove possibile) fino a € 107,00 per evento. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato;
- b) invio pezzi di ricambio nel caso in cui non siano reperibili sul luogo ma indispensabili al funzionamento del veicolo. L'invio è effettuato tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. In caso di spedizione per via aerea i ricambi vengono messi a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato. Allianz Global Assistance provvede all'eventuale anticipo dei costi di acquisto dei pezzi di ricambio, nel limite di € 2.287,00, esclusivamente previa garanzia bancaria;

Nel caso in cui il veicolo sia riparabile prima della data prevista per il rientro:

- c) auto sostitutiva. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo in locazione di cilindrata non superiore a c.c. 1.400 (secondo le disponibilità locali) per tutta la durata delle riparazioni (massimo 7 giorni) per permettere il proseguimento del viaggio;
- d) rimborso spese di albergo. Qualora non sia possibile mettere a disposizione l'auto sostitutiva il giorno stesso della comunicazione dell'immobilizzo del veicolo, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese per il solo pernottamento in hotel di una notte nel limite di € 46,00 per persona assicurata.

Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile prima della data prevista per il rientro:

- e) auto sostitutiva. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo in locazione di cilindrata non superiore a c.c. 1.400 (secondo le disponibilità locali) per la durata massima di 3 giorni consecutivi per permettere il rientro alla residenza;
- f) viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato. Allianz Global Assistance provvede altresì a rimborsare le spese sostenute di:
- trasporto (per l'Assicurato e per il veicolo) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il rientro alla residenza seguendo l'itinerario più breve.

Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile, ovvero il costo delle riparazioni sia maggiore del suo valore commerciale:

- g) abbandono legale. Allianz Global Assistance organizza e prende in carico le spese dell'abbandono legale sul posto, nel rispetto della normativa locale, assumendo tutte le spese relative.

4.1.2 Auto e Moto – Furto

Allianz Global Assistance, in caso di furto del veicolo, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Nel caso in cui il veicolo non venga ritrovato

- a) Auto sostitutiva. Allianz Global Assistance mette a vostra disposizione dell'Assicurato un veicolo in locazione di cilindrata non superiore a c.c. 1.400 (secondo le disponibilità locali) per la durata massima di 3 giorni consecutivi per permettere il rientro alla residenza, a bordo di una nave Anek Lines con il titolo di viaggio inizialmente previsto;

Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il rientro alla residenza:

- b) Viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato. Allianz Global Assistance provvede altresì a rimborsare le spese sostenute di:
- trasporto (per l'Assicurato e per il veicolo) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il rientro alla residenza seguendo l'itinerario più corto.

Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il rientro alla residenza e necessiti di riparazioni:

- c) soccorso stradale, tenendo a proprio carico le spese di traino all'officina più vicina o di riparazione sul posto dell'evento (ove possibile) fino a € 107,00 per evento. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato;
- d) viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato. Allianz Global Assistance provvede altresì a rimborsare le spese sostenute di:
- trasporto (per l'Assicurato e per il veicolo) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il rientro alla residenza seguendo l'itinerario più corto.

Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il rientro alla residenza e non sia riparabile, ovvero il costo delle riparazioni sia maggiore del suo valore commerciale

- e) abbandono legale. Allianz Global Assistance organizza e prende in carico le spese dell'abbandono del veicolo sul posto, nel rispetto della normativa locale, assumendo tutte le spese relative.

4.1.3 Caravan – guasto od incidente

Allianz Global Assistance, in caso di incidente del veicolo, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) soccorso stradale tenendo a proprio carico le spese di traino all'officina più vicina o di riparazione sul posto dell'evento (ove possibile) fino a € 107,00 per evento. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato;
- b) rimborso spese di albergo. Qualora non sia possibile effettuare le riparazioni in giornata, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese per il solo pernottamento in hotel di una notte nel limite di € 46,00 per persona assicurata;

Nel caso in cui il veicolo sia riparabile prima della data prevista per il rientro

- c) viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance provvede a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato relativamente al:
- trasporto (per l'Assicurato, per il veicolo e per il caravan) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il viaggio di andata e ritorno seguendo l'itinerario più corto;

Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile, ovvero il costo delle riparazioni sia maggiore del suo valore commerciale:

- d) abbandono legale. Allianz Global Assistance organizza e prende in carico le spese dell'abbandono del veicolo sul posto, nel rispetto della normativa locale, assumendo tutte le spese relative.

4.1.4 Caravan – furto

Allianz Global Assistance, in caso di furto del veicolo, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il rientro alla residenza:

- a) Viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance provvede a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato relativamente al:
- trasporto (per l'Assicurato, per il veicolo e per il caravan) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il viaggio di andata e ritorno seguendo l'itinerario più corto.

nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il rientro alla residenza e necessiti di riparazioni:

- b) soccorso stradale tenendo a proprio carico le spese di traino all'officina più vicina o di riparazione sul posto dell'evento (ove possibile) fino a € 107,00 per evento. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato;
- c) Viaggio per recuperare il veicolo. Allianz Global Assistance provvede a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato relativamente al:
- trasporto (per l'Assicurato, per il veicolo e per il caravan) a bordo della nave Anek Lines;
 - carburante per il viaggio di andata e ritorno seguendo l'itinerario più corto.

Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile, ovvero il costo delle riparazioni sia maggiore del suo valore commerciale:

- d) abbandono legale. Allianz Global Assistance organizza e prende in carico le spese dell'abbandono del veicolo sul posto, nel rispetto della normativa locale, assumendo tutte le spese relative.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO BIGLIETTERIA ANEK LINES

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato deve:

- darne immediato avviso scritto, e comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, ad Allianz Global Assistance i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- il numero del Certificato Personale di Assicurazione oppure n. del file di prenotazione;

ed allegando:

- copia dell'Estratto Conto di Prenotazione o di un documento equivalente;

a) trasmettere anche successivamente:

- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'Estratto Conto di Penale o di un documento equivalente emesso da Anek Lines;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO

a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;

b) allegare:

- Certificato di Assicurazione.
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato di Assicurazione;
- dati anagrafici e recapito.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

per richieste di rimborso spese direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;

b) allegare:

- Certificato di Assicurazione;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

ASSISTENZA AL VEICOLO

Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero del Certificato Personale di Assicurazione;
- dati anagrafici;
- dati identificativi del veicolo;
- tipo di intervento richiesto;
- luogo del fermo tecnico o dell'incidente e recapito temporaneo.

Per richieste di rimborso di spese autorizzate e direttamente sostenute

- a) dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare
 - il Certificato Personale di Assicurazione;
 - originale della documentazione attestante l'evento;
 - numero di autorizzazione rilasciato dalla Centrale Operativa;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le prestazioni e garanzie conseguenti al furto del veicolo, l'Assicurato si impegna far pervenire al suo rientro copia della denuncia effettuata alle competenti autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
ANNULLAMENTO VIAGGIO	EUROPA / GRECIA
	Costo totale del viaggio fino a un massimo di € 1.000,00 per persona ed € 10.000,00 per pratica
BAGAGLIO	
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 517,00
Limite per oggetto	€ 155,00
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE	
Spese per trasporto dal luogo dell'evento al centro medico, ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, onorari medici, farmaceutiche, ospedaliere.	€ 2.583,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale: - spese per cure odontoiatriche	€ 105,00
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero.	€ 520,00

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all'atto della prenotazione, potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito nella Tabella Premi Individuali:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI

Destinazione del viaggio	Premio	di cui imposte
Europa/Grecia/Albania	€ 12,00	€ 1,26

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

- Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz.com

- Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

- Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D. LGS. N. 196 DEL 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di

soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – V.le Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it